



ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO  
Scuola Paritaria D.M. 10.01.2002  
Ginnasio Liceo Classico-Liceo Scientifico  
20125 Milano – Via Copernico, 9  
Tel. 0267627.1 – Fax 0267072196

## CRITERI E PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI GLI SCRUTINI FINALI

(Delibera del Collegio docenti ai sensi della O.M. 92/2007. Allegata al verbale n. 1 di pag. 76 del registro dei Verbali))

1. Il voto finale dell'anno scolastico esprimerà la preparazione complessiva, con riguardo a tutte le componenti o variabili in gioco del processo di insegnamento e apprendimento.  
“I voti si assegnano su **proposta dei singoli insegnanti**”, in base a un giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e classificate, riferite all'intero anno scolastico. “Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente” (art. 79, R.D. n. 653/1925)
2. In fase di giudizio conclusivo dell'anno scolastico, i singoli Docenti saranno capaci di superare la settorialità della valutazione riferita alle proprie discipline per ricercare il **confronto con i colleghi**, valutare con essi le informazioni raccolte e, conclusivamente, attenersi alla decisione maturata e deliberata collegialmente.
3. Il voto proposto in ciascuna disciplina **tiene conto del percorso dell'intero anno scolastico**; è commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici indicati nella progettazione annuale; considera i progressi registrati rispetto ai livelli di partenza per quanto riguarda sia l'assimilazione dei contenuti specifici della disciplina, sia l'autonomia metodologica nell'organizzare il proprio studio, sia l'impegno di studio personale e la partecipazione alla attività didattica; ricomprende i risultati delle precedenti valutazioni intermedie; tiene conto sia delle iniziative di sostegno e recupero attivate.
4. Nel formulare il giudizio di *gravi e diffuse lacune* che renderebbero non proficua la frequenza della classe successiva, e quindi la *sosta con ripetenza*, ed eventuale riorientamento, il Consiglio di classe **terrà anche conto** se le carenze riguardano le discipline che caratterizzano l'indirizzo di studio e il profilo terminale del titolo di studio conseguito, o se riguardano le discipline che, invece, nel curriculum hanno una prevalente finalità di integrazione e di supporto. Così pure si farà attenzione alla situazione delle materie propedeutiche agli insegnamenti degli anni successivi.
5. Pertanto il giudizio conclusivo finale di ogni allievo in merito alla **promozione** o alla **non promozione**, ovvero all'assegnazione di “debiti formativi” con conseguente “**sospensione del giudizio**” sarà espresso tenendo conto dei seguenti criteri.
  - a) La valutazione avverrà in un'ottica di **duttilità di giudizio**, che significa: superamento della settorialità delle carenze, per uno sguardo complessivo; capacità di dilatare nel tempo (curricolo biennale e triennale) la valutazione definitiva.
  - b) La valutazione finale **si configurerà come complessiva**: ossia processo più ampio della misurazione in itinere di conoscenze abilità e competenze, per configurarsi come bilancio consuntivo annuale che **tiene conto di tutti gli aspetti della personalità dell'allievo** e di tutti i complessi fattori implicati nel processo educativo-didattico.
  - c) **Si terrà conto delle possibilità di recupero di lacune**, cioè della reale possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e cognitivi propri delle discipline interessate, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico o anche nel corso di quello successivo, **con personale impegno di studio e con adeguato supporto**.

- d) Sarà considerato un **fattore aggravante** di una situazione lacunosa la chiara **mancanza di impegno nello studio, non giustificata** da oggettivi fattori di disturbo, a giudizio ponderato del Consiglio di classe.
- e) La valutazione del comportamento **sarà chiaramente distinta** dalla valutazione del profitto, pertanto non avrà influenza determinante nel giudizio di promozione o non promozione dell'allievo.

6. Tenuto conto di quanto premesso, lo scrutinio ha **uno dei seguenti esiti**.

- a) Nel caso in cui l'allievo abbia raggiunto in tutte le materie gli obiettivi minimi previsti, e venga presentato allo scrutinio con valutazioni positive, il Consiglio di classe lo **dichiara ammesso alla classe successiva**. Per le classi terze, quarte, quinte l'attribuzione del **Credito scolastico** avviene in base alla normativa vigente, come integrata dalla relativa delibera del Collegio Docenti.
- b) Nel caso in cui l'allievo presenti insufficienze in una o più materie, per le quali il Consiglio di classe ritiene che sussista la possibilità di recupero entro il termine dell'anno scolastico, "mediante lo studio personale svolto autonomamente, o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero" (OM 92/2007, art. 6.3) organizzati dalla scuola, viene deliberata la "**sospensione del giudizio**" con **attribuzione di Debiti formativi**.

Nel processo che conduce a questa valutazione il Consiglio di classe tiene conto del profilo globale dell'allievo in relazione alle seguenti voci: ciclo del biennio o del triennio; numero e gravità delle insufficienze; rilevanza delle discipline interessate nel proseguimento degli studi; impegno e partecipazione; scostamento rispetto alla situazione di partenza con eventuali profili di miglioramento; esito degli interventi di recupero in itinere; il curriculum scolastico.

Il Collegio docenti ritiene di non quantificare il numero massimo di Debiti formativi che si possono attribuire ma, pur determinando **la norma a tre Debiti**, il Consiglio di classe valuterà ogni caso nella sua specificità, tenuto conto dei vari fattori che ne definiscono il quadro complessivo, oltre che la complessità delle discipline da recuperare.

- c) Il Consiglio di classe delibera la **non ammissione alla classe successiva** nel caso le lacune finali risultino *gravi e diffuse*, cioè qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti, tali da non consentire il conseguimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico.  
In tal caso devono essere verbalizzati gli elementi che hanno condotto alla decisione, come pure la conclusione del processo decisionale: se all'unanimità o a maggioranza dei componenti del Consiglio di classe.
- d) Nei casi in cui le lacune finali in una o due discipline siano più leggere e meno significative, il Consiglio di classe, su proposta dell'insegnante interessato, può decidere di portare alla sufficienza le discipline interessate, con eventuale **segnalazione di Aiuto**.  
Tale segnalazione sarà comunicata alle famiglie, e il lavoro svolto dall'allievo durante le vacanze può prevedere una verifica, nei tempi e con le modalità decise dai singoli insegnanti, sulle parti di programma indicate.

7. Le gravi lacune che comportano la non ammissione alla classe successiva, dovranno essere state individuate già nei precedenti scrutini per le valutazioni periodiche, **comunicare mediante pagelline informative alla famiglia** la quale, di norma, deve essere stata convocata almeno una volta a colloquio con le figure di responsabilità e di animazione della scuola.

**8. Scrutini finali delle classi quinte: criteri e modalità di ammissione all'esame di Stato.**

- a) "Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame" (DPR 122/2009, art. 6).
- b) Situazioni di allievi che, in una o più discipline, non hanno raggiunto una piena sufficienza, a fronte di costante impegno di studio, di una preparazione globalmente sufficiente, e di voto di comportamento non inferiore a 8 decimi: in questi casi si ritiene che le lacune settoriali non compromettano la preparazione complessiva per affrontare positivamente l'esame e il successivo percorso universitario nell'indirizzo individuato.  
Pertanto il Collegio docenti è chiaramente orientato a non pregiudicare l'ammissione all'esame conclusivo, formalizzando a Verbale l' "arrotondamento" effettuato, mediante la seguente dicitura: *il Consiglio decide di valutare "sex" le materie di ( ...) perché nel corso dell'anno lo studente ha dimostrato un impegno e un comportamento adeguati.*
- c) In questo caso il Credito scolastico si attesterà sul valore inferiore della banda di oscillazione prevista per la media dei voti di riferimento.

**9. Sospensione del giudizio e attribuzione di Debiti formativi**

Agli allievi per i quali il Consiglio di classe ha deliberato la sospensione del giudizio, mediante comunicazione scritta saranno indicate le lacune rilevate e i voti proposti nelle discipline in cui lo studente non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente saranno indicati gli interventi didattici di recupero **organizzati dalla scuola** per le materie di maggiore complessità.

Ai sensi dell'art.7.3 della O.M. 92/2007, il Consiglio di classe può ritenere che l'alunno abbia la possibilità di recuperare le lacune **mediante studio personale autonomo.**

- a) Gli interventi di recupero organizzati dalla scuola si svolgono, indicativamente, nella prima decade di luglio. Le famiglie, mediante riscontro scritto, esprimono l'adesione o la non adesione alle iniziative, fermo restando **per l'alunno l'obbligo di sottoporsi alle prove di verifica** in vista dell'integrazione dello scrutinio finale.
- b) Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con **l'assistenza almeno di un altro docente** del medesimo Consiglio di classe. (O.M. 92, 8.2). Tali verifiche si svolgono con le medesime modalità utilizzate durante l'anno scolastico, hanno lo scopo di accertare la padronanza dei nuclei essenziali delle singole discipline.
- c) Le operazioni di integrazione dello scrutinio finale, saranno effettuate dal Consiglio di classe in collegio perfetto, avranno termine **prima della data di inizio delle lezioni** del nuovo anno scolastico. Nel caso di esito positivo, insieme alla indicazione di ammesso alla frequenza della classe successiva, "vengono pubblicati **all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline**" (OM 92, 8.4) e, per le classi del triennio, l'attribuzione del punteggio di credito scolastico come previsto dalla specifica normativa.

**10. Gli insegnanti sono tenuti a mantenere il segreto professionale** intorno ai contenuti della discussione che si svolge in sede di scrutinio.

Milano, 09.09.2013

Il Preside  
Renato Previtali  
